



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

## **PRIMA COMMISSIONE**

*Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale*

---

### **RISOLUZIONE N. 2/2024**

su

Proposta di Legge n. 177/12<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo, recante: *“Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero”*.

**RELATORE: LUCIANA DE FRANCESCO**

La Dirigente  
f.to Dina CRISTIANI

La Presidente  
f.to Luciana DE FRANCESCO

## LA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

*“Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale”*

**VISTA** Proposta di legge n. 177/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo, recante: *“Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero”*, avente prot. n. 8398 | 24/04/2023;

**VALUTATA** la relazione illustrativa della suddetta proposta di legge, che s'intende qui integralmente richiamata, nella quale viene evidenziato che *«il progetto per il comune unico, relativo alla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, si pone nella certa prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati alla popolazione e - congiuntamente - della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, inclusivi, questi, di evidenti analogie e gemellanze di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami, appunto, territoriali, sociali, economici e culturali»* e che *«la realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per le sue ragioni e radici storiche, ha già di per sé forti connotazioni di contiguità territoriale ed unitarietà naturale, consentirebbe, senza dubbio, di migliorare la qualità della amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale; unitarietà che si avverte fortemente già nella vita pratica e quotidiana dei cittadini residenti nei tre Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero»*;

**RILEVATA** la circostanza, riportata nella citata relazione illustrativa, relativa alla *«esistenza già in essere di un unico territorio complessivamente considerato dei tre comuni indicati, il quale, tra l'altro, potrebbe ottenere, in una prospettiva di fusione, una maggiore e migliore crescita in termini di promozione e progresso su scala nazionale ed internazionale, con certo riguardo ad una sicura valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio che, considerato il suo complesso, si vedrebbe accogliere una comunità di circa 108.889 abitanti residenti (Cosenza 63.561 al 2022; Rende 36.051 al 2022; Castrolibero 9.277 al 2022 per un totale complessivo di 108.889 abitanti)»*;

**RILEVATO** altresì che, nella relazione menzionata, è stato affermato come *«il concepimento fattuale di una tale prestigiosa idea di fusione, oltre a quanto in precedenza di rilievo, non può che interessare anche il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che avere riguardo ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporterebbe, il tutto armonizzato dalle nuove risorse finanziarie cui l'auspicato nuovo ente vedrebbe beneficiarsi (sia nella fase ante che post fusione)»*;

**VALUTATO** lo studio di fattibilità per la fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, nel quale sono stati illustrati i vantaggi nascenti, sul piano finanziario, derivanti dalla sperata aggregazione dei comuni individuati in un unico ente locale territoriale di oltre centomila abitanti. Nel citato studio è stato analizzato il capitolo relativo ai tagli dei trasferimenti erariali e dei costi di funzionamento, verificando, attraverso una serie di indicatori, la fattibilità del percorso aggregativo tra enti locali territoriali e la convenienza della fusione dei tre comuni oggetto d’esame;

**VISTO** l’art. 133, comma 2, della Costituzione che testualmente recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*;

**CONSIDERATO** che l’istituzione di un nuovo comune avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate e, pertanto, è necessario, pena l’incostituzionalità della legge, indire il referendum per le popolazioni dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 -Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali- che all’art. 15, comma 1, statuisce come: *“[...] A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale [...]”*;

**VISTA** la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *“Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum”* ed in particolare:

- l’articolo 40, comma 1: *“Prima di procedere all’approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”*;
- l’articolo 40, comma 3: *“La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge”*;
- l’articolo 40, comma 4: *“Al referendum consultivo sono chiamati: a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale; [...]”*;
- l’articolo 32:  
*“1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.*  
*2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell’ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*;



**VISTO** l’art. 86 del Regolamento interno;

**PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE**

- l’approvazione, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, della deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo obbligatorio a tutti gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero sulla proposta di legge n. 177/XII;
- di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento alla proposta di legge n. 177/XII:
  - 1) *«Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?».*
  - 2) *«Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?»*
    - a) *Cosenza*
    - b) *Cosenza Rende Castrolibero*
    - c) *Nuova Cosenza»;*
- di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.